



Unione europea  
Fondo sociale europeo



## PIANO DEL SISTEMA CONFINDUSTRIA EMILIA-ROMAGNA “VERSO INDUSTRIA 4.0”

# GLI ACCORDI COMMERCIALI INTERNAZIONALI NELL'ERA DI INDUSTRIA 4.0

## Implicazioni ed effetti sugli scambi e sulle strategie delle imprese

**Bologna, 7 novembre 2017**



GLOBB-ER SEMINARI - Operazione Rif. PA. N.2016-5455/RER,  
approvata dalla Regione Emilia-Romagna con DGR n. 1450/2016 del 12/09/2016  
e finanziata con fondi POR FSE 2014/2020 - Obiettivo tematico 8

## ***GLI ACCORDI COMMERCIALI INTERNAZIONALI NELL'ERA DI INDUSTRIA 4.0***

*Implicazioni ed effetti sugli scambi e sulle strategie delle imprese*

*7 novembre 2017*

**La gestione aziendale delle regole dell'origine: regole, strumenti, prospettive**

L'impatto dell'origine sulla Global Value Chain; la questione delle regole di origine nei processi aziendali; la rivoluzione digitale delle procedure doganali; il tema del *Made In*

***Fulvio Liberatore***



# FREE TRADE AGREEMENT

- Alessandra e Marco hanno già illustrato esaurientemente effetti e presupposti degli accordi di libero scambio
- Ma come affrontarli da un punto di vista aziendale?
- Ricordiamone, per cominciare alcuni effetti non sempre evidenti quando si parla di FTA, anche di quelli non UE...



# GLOBAL VALUE CHAIN

- Il tema WCO 2015 per PICARD fu:
- La frammentazione della catena del valore a livello globale: conseguenze per l'attività doganale*
- Sempre più imprese realizzano i propri prodotti per STADI SUCCESSIVI o per FRAMMENTAZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO

# GVC!!



# Spaghettini...



Cina Corea	UE	Canada	USA
Prodotto base	Lavorazione... <i>quasi</i> SUFFICIENTE	Lavorazione SUFFICIENTE	Mercato di destinazione
Accordo KOREA - UE	CETA		NAFTA
<b>Dazio ridotto o nullo dalla KOREA</b>	<b>Dazio ridotto o nullo dalla UE</b>		<b>Dazio R/0 dal Canada... per ora!</b>

# PROGRAMMARE NELLA “SPAGHETTI SYNDROME”

UE	Svizzera/Perù/Cile/ Islanda/Costa Rica/Korea!	China
Prodotto base	Lavorazione SUFFICIENTE	No dazio???
FTA UE-(CH/PE/CL/IS/CR/ KR)	FTA (CH/PE/CL/IS/CR) (KR) - CINA	



# ORIGINE

- Molto si gioca, dunque, sul piano dell'ORIGINE
- E, naturalmente, l'origine va identificata con certezza,
- sia per gli effetti che ha con riguardo all'applicazione di misure restrittive o facilitative
- sia per gli effetti che può avere sul mercato



- ❖ Confindustria e Business Europe hanno ricevuto dalla DG Trade UE notizie deprimenti sull'utilizzo degli accordi... i cui vantaggi verrebbero SNOBBATI dalle imprese unionali
- ❖ Addirittura, in un documento di BE, appare un'affermazione preoccupante:
- ❖ ***(This proposal ...) may well increase the already large numbers of importers **opting** to ignore potential duty savings under FTAs***

# FTA E ORIGINE

■ Come abbiamo visto, il meccanismo oscuro di ogni accordo di libero scambio è **l'origine** dei prodotti e, in particolare,

## ■ **l'ORIGINE PREFERENZIALE**

■ Origine CONVENZIONALE, basata su criteri (o regole, talora bizantine) di attribuzione dell'origine

■ Il cui unico scopo è **ALLENARE** le barriere all'importazione nei o dai Paesi accordisti

# ORIGINE PREFERENZIALE

- Le regole sono elaborate con un occhio rivolto alle esigenze dell'accordo in sé ed uno (semichiuso) rivolto alle esigenze degli operatori economici
- In pratica si sono affermati tre modelli operativi:
  1. Convenzione regionale (o accordo Paneuromediterraneo)
  2. Accordi bilaterali che la UE ha siglato con i singoli Paesi
  3. Accordi conclusi nell'ottica del CDU (Codice Doganale dell'Unione) - REX

# LE REGOLE NEGLI ACCORDI

- Le regole sono (tipicamente) contenute in un *Allegato* all'interno del c.d. *Protocollo di origine!*
- Il *Protocollo* è spesso collocato in una posizione...  
secondaria (Protocollo 3 nel Paneuromed o Protocollo sulle regole di origine - che parte dalla pagina **465!** del CETA) che sembra sminuirne l'importanza...
- In realtà sono proprio le regole che ogni operatore DEVE rispettare per godere dei vantaggi diretti dell'accordo

# COSA C'È DENTRO UN PROTOCOLLO

- Definizioni (cos'è un **PRODOTTO ORIGINARIO**, cos'è un **PRODOTTO INTERAMENTE OTTENUTO**, ecc.)
- Lavorazioni **sufficienti** ed **insufficienti** a conferire il carattere di prodotto originario per i prodotti che **NON** siano interamente ottenuti
- Il contenuto delle dichiarazioni di origine
- Gli strumenti di prova

# INTERAMENTE OTTENUTI

- Sono quegli stessi prodotti da considerare **interamente ottenuti** quando si parla di **ORIGINE NON PREFERENZIALE**. Ad es.:
- *i prodotti del regno vegetale ivi raccolti*
- *gli animali vivi, ivi nati e allevati*
- *i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare*
- *gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime, compresi gli pneumatici usati che possono servire solo per la rigenerazione o essere utilizzati come cascami*
- *gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere*

## Articolo 6

### **Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati**

1. Ai fini dell'articolo 2, i prodotti che non sono interamente ottenuti si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco dell'allegato II.

- ❖ I prodotti NON CONTEMPLATI nell'allegato che fissa le condizioni di SUFFICIENZA
- ❖ NON GODONO di trattamenti preferenziali



# SUFFICIENTE

- ❖ I criteri di SUFFICIENZA (da SUFFICIENTE in su è tutto uguale... niente gradazioni) fissano la SOGLIA di acquisizione dell'origine preferenziale
- ❖ Indicano seccamente quali siano le condizioni da rispettare perché un prodotto LAVORATO possa esser considerato ORIGINARIO di uno dei Paesi che partecipa all'accordo
- ❖ Le condizioni sono sempre espresse nella forma di
- ❖ *“LAVORAZIONI alle quali devono essere sottoposti i materiali NON originari per acquisire il carattere di prodotto originario”*

# SOSTANZIALE?

- ❖ Negli accordi non c'è spazio per ricorrere a concetti vaghi come le LAVORAZIONI SOSTANZIALI
- ❖ Le lavorazioni MINIME per poter ottenere la preferenziali sono dettagliate negli accordi
- ❖ Ecco perché si parla di LAVORAZIONI SUFFICIENTI e NON di ULTIME LAVORAZIONI SOSTANZIALI

# INSUFFICIENTI

- ❏ Poi, anche ammesso che un prodotto sia stato lavorato **RISPETTANDO LE CONDIZIONI** fissate nell'allegato
- ❏ è necessario, per ottenere l'**ORIGINE PREFERENZIALE**, che le **LAVORAZIONI NON** siano quelle riportate in uno specifico articolo dell'accordo
- ❏ Lavorazioni che vengono considerate comunque **INSUFFICIENTI**

# AD ES., DALL'ART. 6 DELLA CONVENZIONE REGIONALE

- operazioni di conservazione
- scomposizione/composizione di confezioni o creazione di assortimenti
- lavaggio, pulitura, semplice pittura o lucidatura
- semplici operazioni di riempimento di bottiglie, borse, etc.
- apposizione di marchi, etichette, logo
- semplice assemblaggio di parti di articoli
- smontaggio di prodotti in parti

# GRIGIO...

Avremo, dunque, uno “strato” di **LAVORAZIONI SUFFICIENTI**

**LAVORAZIONI SUFFICIENTI**

**LAVORAZIONI NON SUFFICIENTI MA SUPERIORI  
ALLE INSUFFICIENTI**

**LAVORAZIONI INSUFFICIENTI**

Uno “strato” di **LAVORAZIONI INSUFFICIENTI**

E una ZONA GRIGIA di **LAVORAZIONI NON SUFFICIENTI** ma  
**SUPERIORI** alle **INSUFFICIENTI**

# ROO

- Le regole DI LAVORAZIONE (o **REGOLE DI ORIGINE**, **RULES OF ORIGIN**, abbreviate come **ROO**)
- Sono fissate per **Voce** o **Sottovoce** doganale del **SISTEMA ARMONIZZATO (SA)** ma, talora, vengono riassunte per **CAPITOLO (sempre del SA)**
- Ossia, pur non essendo specificata una SINGOLA voce, se essa non è esclusa esplicitamente e se il testo del capitolo la include,
- la regola applicabile sarà quella del capitolo

# SOLO PER RICORDARCELO: STRUTTURA HS/SA

Harmonised System <b>HS</b> (Sistema Armonizzato <b>SA</b> )	1 2 _ _ _ _ _ _ _ _	Capitolo <i>Chapter</i>
	1 2 3 4 _ _ _ _ _ _	Voce Doganale <b>Tariff Heading (TH)</b>
	1 2 3 4 5 6 _ _ _ _ _	Sottovoce (esigenze statistiche) <i>Tariff Sub-Heading (TSH)</i>



# ORIGINE PREFERENZIALE

## CRITERI PER LA COSTRUZIONE DELLE ROO SECONDO L'ARO



L'ARO (Agreement on the Rules of Origin, WTO 1995) ha fissato i modelli principali di ROO: i Paesi membri WTO, poi, potranno usarle anche in forma combinata o inventarne di nuove:

- **CTH** - Change Tariff Heading = Salto di Voce Doganale
- Determinazione dell'incidenza del valore dei materiali non originari sul PREZZO FRANCO FABBRICA (Regola del **VALORE AGGIUNTO** o del **VALORE MASSIMO DEI MATERIALI NON ORIGINARI**)
- **Lavorazione specifica** (ad es., lucidatura degli anelli esterni ed interni dei cuscinetti a sfera etc.)

# CHE SIGNIFICA?

## CTH ○ SALTO DI VOCE

Il prodotto ottiene origine preferenziale se è **LÌ** ottenuto a partire da materiali - **NON** **ORIGINARI** di **quel Paese** - di qualsiasi voce doganale, ad eccezione di quella del prodotto stesso (**9018** ad es.)



## VALORE (aggiunto o massimo)

Il prodotto ottiene origine preferenziale se ha **LÌ** subito una trasformazione tale da produrre un incremento in valore (rispetto al **COSTO DEI MATERIALI NON ORIGINARI**) almeno pari al **XX%** del prezzo EXW del prodotto finito o contiene materiali non originari in misura tale da non superare una **% XX** del prezzo EXW

# PIÙ ACCORDI, PIÙ REGOLE

- Il problema principale che le imprese incontrano
- È la necessità di confrontarsi con le regole contenute nei singoli accordi.
- Infatti, la pianificazione dei processi industriali e commerciali deve tenere conto delle diverse regole previste per gli stessi prodotti nei diversi accordi
- Al fine di raggiungere quanto previsto e godere delle agevolazioni daziarie!



# CONVENZIONE REGIONALE

- ☞ Allo scopo di consentire una libera e frenetica circolazione delle merci
- ☞ si è giunti ad un MODELLO di accordo con ROO identiche fin nei dettagli...
- ☞ Sicché fosse possibile non solo pensare una volta sola la preferenzialità ma si potesse anche andare oltre...

# PAESI ADERENTI

- TUTTI i Paesi partecipanti al processo di Barcellona (Nord Africa e Medio Oriente)
- TUTTI i Paesi partecipanti al Processo di stabilizzazione dei balcani (Paesi balcanici, appunto...) più la Turchia
- TUTTI i Paesi aderenti all'accordo sullo SEE (Spazio Economico Europeo: CH, IS, NO, LI) più le Isole Faroer e
- la Moldova

# PANEUROMEDITERRANEO CONVENZIONE REGIONALE

## Allegato II

**Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario**

Non tutti i prodotti elencati sono contemplati dall'accordo. È pertanto necessario consultare le altre parti dell'accordo.

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)




Le colonne 3 e 4 sono ALTERNATIVE



# LUCCHETTO



Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
<b>8301</b>	<b>Lucchetti, serrature e catenacci (a chiave, a segreto o elettrici), di metalli comuni; fermagli e montature a fermaglio con serratura, di metalli comuni; chiavi per tali oggetti, di metalli comuni:</b>		
<b>8301 10 00</b>	Lucchetti .....	2,7	—



# ACCORDO PANEUROMED

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
ex capitolo 83	lavori diversi di metalli comuni, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	

- Le regole di origine sono dettate per capitolo (83)
- E quindi?

# ACCORDO PANEUROMED

Voce SA	Designazione delle merci
(1)	(2)
<b>ex capitolo 83</b>	Lavori diversi di metalli comuni, <b>esclusi:</b>

**EX** vuol dire **DA**,  
quindi:

tutte le VOCI del Capitolo 83,  
**ESCLUSI**... a seguire ci sarà  
l'elenco delle voci del capitolo  
che fanno eccezione e che non  
seguono la regola di Capitolo

# ACCORDO PANEUROMED/ COREA/ COLOMBIA, PERÙ, ECUADOR/CILE

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
ex capitolo 83	avori diversi di metalli comuni, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	

CTH


# LAMPADA SCIALITICA



Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
	– <b>altri strumenti ed apparecchi, per l'odontoiatria:</b>		
9018 41 00	-- <b>Trapani per denti, anche comprendenti, su un basamento comune, altre apparecchiature per dentisti .....</b>	esenzione	—
9018 49	-- <b>altri:</b>		
9018 49 10	--- Mollette, dischi, frese e spazzole, da applicare a trapani dentistici .....	esenzione	—
9018 49 90	-- altri .....	esenzione	—

# ACCORDO COREA

## Due regole alternative



(1)	(2)	(3)	o	(4)
ex Capitolo 90	Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; loro parti ed accessori; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto		Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 45 % del prezzo franco fabbrica del prodotto



**CTH**; oppure



Valore dei materiali NON ORIGINARI utilizzati non superiore al **45 %** del prezzo **EXW** del prodotto finito.

# REGOLA "SEMPLICE": **45%** **PREZZO**

NON originario **Costo:** 44

**PREZZO:** 100

Rapporto:  $44/100=44\%$   
( $<45\%$ )



**ORIGINARIO!!**

Immaginiamo di costruire una **lampada scialitica** utilizzando materiali NON originari e materiali originari...



# MA SE

- Il COSTO dei materiali non originari fosse SUPERIORE a 45?
- Possiamo usare la regola 3

(1)	(2)	(3)	(4)
ex Capitolo 90	Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; loro parti ed accessori; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 45 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

CTH

# ACCORDO PANEUROMED/CILE/COLOMBIA, PERÙ, ECUADOR

## Più restrittive rispetto all'accordo con la Corea

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
9018	Strumenti ed apparecchi per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi di scintigrafia ed altri apparecchi elettromedicali, nonché gli apparecchi per controlli oftalmici:  - Poltrone per gabinetti da dentista, munite di strumenti o di sputacchiera  - Altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 9018	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
		Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e  — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

CTH **e** valore dei materiali non originari non superiore al 40% del prezzo EXW del prodotto finito; **oppure**

Valore dei materiali non originari non utilizzati non superiore al 25% del prezzo EXW del prodotto finito

# SCALA



Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
<b>4418</b>	<b>Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, compresi i pannelli cellulari, i pannelli assemblati per pavimenti e le tavole di copertura («shingles» e «shakes»), di legno:</b>		
	- altri:		
<b>4418 99</b>	-- altri:		
★ 4418 99 10	--- di legni lamellari .....	esenzione	—
★ 4418 99 90	--- altri .....	esenzione	—

# PRECISIAMO...

- Le scale sono classificate in VD diverse in base al materiale preponderante (VD 7610 se di alluminio o VD 7308 se di ghisa o acciaio)
- Sulla base di quando riportato dalla regola 3 delle *Regole Generali per l'interpretazione del Sistema Armonizzato*

**b) i prodotti misti, i lavori composti di materie differenti o i lavori costituiti dall'assemblaggio di oggetti differenti [...], la cui classificazione non può essere effettuata in applicazione della Regola 3 a), sono classificati, quando è possibile operare questa determinazione, secondo la materia o l'oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale;**

- Noi, qui, consideriamo le scale in legno!

# ACCORDO PANEUROMED/ COREA/CILE

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
ex capitolo 44	legno, carbone di legna e lavori di legno, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	

CTH


# ACCORDO COLOMBIA, PERÙ, ECUADOR

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
ex Capitolo 44	legno e lavori di legno; carbone di legna; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto

- CTH; **oppure**
- Valore dei materiali non originari utilizzati non superiore al 50% del prezzo EXW del prodotto finito



# POMPA PER VUOTO



Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
<b>8414</b>	<b>Pompe per aria o per vuoto, compressori di aria o di altri gas e ventilatori; cappe aspiranti ad estrazione o a riciclaggio, con ventilatore incorporato, anche filtranti:</b>		
<b>8414 10</b>	– Pompe per vuoto:		
<b>8414 10 10</b>	-- dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di semiconduttori o di dispositivi di visualizzazione a schermo piatto .....	esenzione	p/st
<b>8414 10 20</b>	-- destinate alla produzione di semiconduttori .....	esenzione	p/st

# COLOMBIA, PERÙ, ECUADOR

ex Capitolo 84

Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 60% del prezzo franco fabbrica del prodotto

- CTH; **oppure**
- Valore dei materiali non originari non utilizzati non superiore al 60% del prezzo EXW del prodotto finito



# UE-CANADA

<b>Classificazione nel sistema armonizzato</b>	<b>Regola specifica per prodotto per la fabbricazione sufficiente a norma dell'articolo 5</b>
<b>Sezione XVI</b>	<b>Macchine ed apparecchi, materiale elettrico e loro parti; apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono, apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione, parti ed accessori di questi apparecchi</b>
<b>Capitolo 84</b>	<b>Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi</b>
<b>84.14-84.15</b>	Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o un passaggio a partire da una qualunque di queste voci, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari classificati nella stessa voce del prodotto finale non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

- 🇨🇦 CTH; ● valore dei materiali della VD 84 | 4 non superiore al 50% del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto finito
- 🇨🇦 E se nessuna delle due regole fosse rispettata??

# SI PAGA IL DAZIO MFN!

Code	Product description	EU	MFN	RoO
84	CHAPTER 84 - NUCLEAR REACTORS, BOILERS, MACHINERY AND MECHANICAL APPLIANCES; PARTS THEREOF			
8414	Air or vacuum pumps, air or other gas compressors and fans; ventilating or recycling hoods incorporating a fan, whether or not fitted with filters:			
<a href="#">8414.10</a>	- Vacuum pumps	0%	0%	<a href="#">RoO</a>
<a href="#">8414.20</a>	- Hand- or foot-operated air pumps	0%	0%	<a href="#">RoO</a>
8414.30	- Compressors of a kind used in refrigerating equipment:			
	- - Screw type:			
<a href="#">8414.30.00.11</a>	- - - Semi-hermetic	0%	0%	<a href="#">RoO</a>
<a href="#">8414.30.00.19</a>	- - - Other	0%	0%	<a href="#">RoO</a>
	- - - Other, semi-hermetic:			
<a href="#">8414.30.00.81</a>	- - - - For automobiles	0%	0%	<a href="#">RoO</a>
<a href="#">8414.30.00.82</a>	- - - - For ammonia	0%	0%	<a href="#">RoO</a>
<a href="#">8414.30.00.83</a>	- - - - Other, of a power not exceeding 186.5 W	0%	0%	<a href="#">RoO</a>
<a href="#">8414.30.00.84</a>	- - - - Other, of a power exceeding 186.5 W	0%	0%	<a href="#">RoO</a>

Che, ad esempio, per le pompe per vuoto equivale allo 0%!!!

# PER CUI...

- A cosa serve l'origine preferenziale per questi prodotti?
- Per la possibilità di cumulare lavorazioni a partire da materiali originari della parte contraente
- Il prodotto così ottenuto (originario anche senza essere stato sottoposto a operazioni sufficienti) può essere rispedito nell'altra parte senza scontare dazio

# CUMULO DELL'ORIGINE

## *SEZIONE B*

### *REGOLE DI ORIGINE*

- 🌐 Le Regole di origine del CETA riconoscono e incoraggiano la produzione di beni nella cui fabbricazione siano coinvolti sia Canada sia UE
- 🌐 L'art. 3 della Sezione B del *Protocollo sulle regole di origine e sulle procedure di origine* prevede esplicitamente tale possibilità

## *Articolo 3*


### **Cumulo dell'origine**

1. Un prodotto che ha origine in una parte è considerato originario dell'altra parte quando è utilizzato come materiale nella fabbricazione di un prodotto in tale altra parte.

- Un produttore di pompe in UE potrà utilizzare, nella fabbricazione del proprio prodotto finito, un prodotto originario del Canada...
- La pompa acquisirà origine preferenziale UE, inglobando la componente canadese, **NEL CUMULO CON IL CANADA!**

# OBIETTIVI

- 🌐 L'obiettivo del CUMULO è proprio quello di accumulare lavorazioni nelle parti contraenti,
- 🌐 permettendo di includere nel ciclo produttivo di un'azienda materiale originario dell'altro Paese come fosse originario del proprio
- 🌐 e ottenendo così un prodotto finale che acquisisce carattere originario
- 🌐 pur non avendo subito una trasformazione sufficiente!



# OVIAMENTE...

- Abbiamo preso il CETA come esempio per spiegare il cumulo...
- Essendo il tormentone del momento!
- Tutti gli accordi di libero scambio prevedono la possibilità di cumulo bilaterale...
- In alcuni, come CETA e Convenzione regionale, è prevista anche la possibilità di cumulo diagonale!!



# DEVELOPMENT

- In effetti, una riflessione sulle riduzioni, sulle ROO, sul cumulo e sugli accordi in generale
- non può non portarci ad una conclusione più ampia, che sta alla base dello sviluppo degli accordi e della loro
- PROGRESSIVA INTERCONNESSIONE
- Ossia l'idea di ECONOMIE UNIFICATE, COLLABORATIVE ma NON necessariamente GLOBALI

# UN TRONCO DI PIRAMIDE ROVESCciata

**CUMULO!!**

**PRODOTTI A DAZIO NULLO E SENZA BARRIERE  
di ALTRO GENERE**

**PRODOTTI con RIDUZIONE  
PROGRESSIVA e CONTINGENTATI**

**PRODOTTI ESCLUSI  
dagli ACCORDI**

# ARTICOLO 6 CONVENZIONE REGIONALE, SECONDA PARTE DEL PAR. 1

- Eh sì. L'idea della GVC non è priva di risvolti **CONSAPEVOLI** da parte dei Paesi accordisti, anzi!
- Andiamo, infatti, a leggere cosa ci dice l'articolo 6, paragrafo 1.2, della Convenzione regionale (paneuromediterranea) - riprodotto in quasi tutti gli accordi...

# ARTICOLO 6... ROLL UP

*Seconda parte del Paragrafo 1:*

Dette condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dall'accordo, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione, e si applicano solo a detti materiali. Ne consegue pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perché soddisfa le condizioni indicate nell'elenco è impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano, e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione.

**Ossia: se un prodotto ha acquisito l'origine preferenziale a seguito di lavorazione, esso viene considerato ORIGINARIO AL 100%!**

# CUMULO

- In effetti, il cumulo rappresenta la fase più avanzata e più matura di un accordo
- Mescolanza delle economie, indifferenza tra i territori delle due parti per la fabbricazione di un prodotto
- E, alla fine, ESTENSIONE a TUTTI gli altri accordi identici dello stesso beneficio!

# PROVE

- ❏ E come si può PROVARE un'ORIGINE (salvo la banale prova negativa)? Quando invio un oggetto in un Paese accordista come posso provare a quel Paese, alle dogane di quel Paese, che il mio prodotto è di ORIGINE UE?
- ❏ Ma è semplice! Con un bel certificato!

# ORIGINE PREFERENZIALE

- CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE EUR
  - \* EUR.1
  - \* EUR-MED
  - \* EUR.2
  
- Si tratta di certificati che attestano l'origine preferenziale valida a SOLI FINI DI UN TRATTAMENTO DAZIARIO PIÚ FAVOREVOLE



CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)		EUR.1 VE N. M 676136 Prima di compilare il formulario consultare le note al retro.	
3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)		2. Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra   (Indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui risulta)	
6. Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa)		4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari	5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione
8. N. d'ordine, marche, numeri, numero e natura dei colli (*), designazione delle merci		9. Massa lorda (kg) o altra misura (l, m <sup>3</sup> , ecc.)	10. Fatture n. e data (facoltativo)
11. VISTO DELLA DOGANA Dichiarazione certificata conforme Documento d'esportazione (*) modello ..... n. .... del ..... Ufficio doganale ..... Paese o territorio in cui il certificato è rilasciato ..... A ..... , addi .....		12. DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE Io sottoscritto dichiaro che le merci di cui sopra soddisfano alle condizioni richieste per ottenere il presente certificato.  Fatto a ..... , addi .....	
[Firma]		[Firma]	

EUR1

Certificato di CIRCOLAZIONE: ossia utile ad attestare l'origine preferenziale negli scambi con i Paesi ACCORDISTI

Circolazione visto che i suoi effetti sono collegati essenzialmente alla riduzione dei dazi



# PROVA DI PROVA

- Il problema è che il certificato di circolazione è la PROVA di una PROVA: esso attesta che qualcuno ha sottoposto alla Dogana documentazione commerciale tale per cui la Dogana ne possa attestare la conformità a quanto riportato sul certificato...
- Insomma, carta che si basa su carta...

# TANT'È CHE...

- ❖ Nei fatti, sono divenute vere e proprie autocertificazioni, di cui è responsabile **ESCLUSIVAMENTE** chi le richiede (e, salvo prova specifica, **MAI** l'organo che le emette con tanto di timbri e firme)
- ❖ È stato poi oggetto di critiche feroci nel suo approssimativo utilizzo da parte degli stessi Paesi accordisti



- Il complesso intreccio tra normative comunitarie, leggi protezionistiche nazionali, accordi anch'essi intricati, ha generato dei mostri....
- I certificati di circolazione han fatto il loro tempo: tutta l'attività doganale di assessment sta passando dall'OGGETTO al SOGGETTO....
- ... dalle merci a chi le tratta: certificati, bolli, carte filigranate e dipinte con improbabili colori sono un retaggio dei tempi del contante, della visione in controluce, del perito calligrafo...



# SEMPLIFICAZIONI

- Grazie agli accorti accordi sottoscritti con i Paesi amici, gli operatori possono ottenere
- Lo status di
- **ESPORTATORE AUTORIZZATO** (o, meglio, **APPROVED EXPORTER!**)

# CHI È L'ESPORTATORE AUTORIZZATO

- Un soggetto che può rilasciare dichiarazioni su fattura a prescindere dal valore della merce esportata, nelle spedizioni verso Paesi accordisti
- Le dichiarazioni sostituiscono i certificati di circolazione
- L'autorizzazione è rilasciata dalla Dogana dopo la verifica dei requisiti

# COME SI OTTIENE?

- Presentando un'apposita istanza all'UFFICIO DELLE DOGANE COMPETENTE per la sede principale della propria azienda
- Il modello della domanda è disponibile presso gli Uffici delle Dogane ma può anche essere scaricato direttamente (pur se limitatamente alla richiesta relativa agli scambi con la Corea del Sud) dal sito dell'Agenzia delle Dogane

# CARATTERE

- La DICHIARAZIONE viene apposta, indipendentemente dal valore di fattura, sulla fattura o su un documento riferibile alla stessa
- Deve contenere, nel corpo della dichiarazione, il numero di autorizzazione attribuito dall'autorità doganale
- Si può omettere la firma

# DICHIARAZIONE SU FATTURA

*L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. IT/001/.../..] dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale UE (o EU).*

**NON DOVREBBE (ma PUÒ) ESSERE INDICATA L'ORIGINE PREFERENZIALE ITALIA. PERCHÈ? PERCHÈ *in SÈ* NON ESISTE!!!**



# TRACCE AFFIDABILI...



# DOPO?

Al momento del rilascio dell'autorizzazione l'EA si impegna

a rilasciare dichiarazioni su fattura solo per le merci per le quali possieda le prove al momento dell'operazione

a conservare i documenti giustificativi per almeno tre anni a partire dalla data della dichiarazione

# E PER IL CANADA???

## ART. 18 CETA

### Prova dell'Origine

I. I prodotti originari dell'Unione europea importati in Canada e i prodotti originari del Canada importati nell'Unione europea beneficiano del trattamento tariffario preferenziale previsto dal presente accordo sulla base di una dichiarazione ("dichiarazione di origine").

... la dichiarazione di origine viene rilasciata su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale che descriva il prodotto originario in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l'identificazione, la versione della dichiarazione di origine è indicata **all'allegato 2**

**TESTO DELLA DICHIARAZIONE DI ORIGINE**

La dichiarazione di origine, il cui testo è riportato di seguito, deve essere compilata conformemente alle note a piè di pagina. Queste ultime, tuttavia, non devono essere riprodotte.

(Periodo: dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_<sup>(1)</sup>)

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ...<sup>(2)</sup>) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ...<sup>(3)</sup>.

.....<sup>(4)</sup>  
(Luogo e data)

.....<sup>(5)</sup>  
(Firma e nome stampato dell'esportatore)

- <sup>(1)</sup> Se la dichiarazione di origine è compilata per spedizioni multiple di prodotti originari identici ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 5, indicare il periodo di tempo di applicazione della dichiarazione di origine. Tale periodo di tempo non deve superare i 12 mesi. Tutte le importazioni del prodotto devono essere effettuate entro il periodo indicato. In caso l'informazione sul periodo non sia pertinente, il campo può essere lasciato in bianco.
- <sup>(2)</sup> Per gli esportatori dell'UE: se la dichiarazione di origine è compilata da un esportatore autorizzato o registrato, deve essere indicato il numero di autorizzazione doganale o di registrazione dell'esportatore. Il numero di autorizzazione doganale è necessario soltanto se l'esportatore è un esportatore autorizzato. Se la dichiarazione di origine non è compilata da un esportatore autorizzato o registrato, si omettono le parole tra parentesi o si lascia lo spazio in bianco. Per gli esportatori canadesi: deve essere indicato il numero d'impresa dell'esportatore assegnato dal governo del Canada. Se all'esportatore non è stato assegnato un numero d'impresa, il campo può essere lasciato in bianco.
- <sup>(3)</sup> Per "Canada/UE" si intendono i prodotti in possesso dei requisiti di prodotti originari in base alle regole di origine dell'accordo economico e commerciale globale Canada-Unione europea. Se la dichiarazione di origine si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla, l'esportatore deve indicare chiaramente la sigla "CM".
- <sup>(4)</sup> Queste indicazioni possono essere omesse se contenute nel documento stesso.
- <sup>(5)</sup> L'articolo 19, paragrafo 3, prevede una deroga all'obbligo di firma dell'esportatore. Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo di firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.

# DICHIARAZIONE DI ORIGINE!

- Anche per esportare (o importare) dal Canada (come per la Corea del Sud)
- NIENTE EUR I!!
- Bensì una DICHIARAZIONE DI ORIGINE... che, per la UE, è disciplinata dall'articolo 68 del Reg. 2015/2447

# REX!!!

- La UE ha previsto, per gli accordi che VERRANNO sottoscritti e nei quali sia riportata la seguente indicazione:

l'esportatore deve presentare un documento relativo all'origine e alla classificazione pertinente dei beni

- che l'esportatore, per poter fruire del trattamento preferenziale previsto dall'accordo per beni di valore superiore a 6.000 euro

- debba **ESSERE REGISTRATO** nella banca dati REX (Registered Exporter)



# REG. UE 2017/989!

Dal 14 giugno è stato FINALMENTE chiarito, dal Regolamento che modifica il RE, che

5. In deroga al paragrafo 1, fino al 31 dicembre 2017 un documento relativo all'origine può essere compilato da un **esportatore non registrato, purché sia un esportatore autorizzato** nell'Unione.



# NEWS!!!

- L'ADM, con la Nota del 8 ottobre 2017, ha fornito un nuovo modulo di domanda per la registrazione entro l'ambito CETA

## **APPLICATION TO BECOME A REGISTERED EXPORTER (OUTSIDE THE FRAMEWORK OF THE GSP)**

- Ferma restando la validità delle domande precedentemente presentate, compilate sul modello di cui all'Allegato 22-06 RE

# PRODOTTI ACQUISTATI

- Nel mondo delle imprese di trasformazione si acquistano
  - ✦ Materie prime
  - ✦ Componenti
  - ✦ Semilavorati
  - ✦ ... e anche prodotti finiti...
- Le regole di origine per tali prodotti come possono essere verificate?

# DICHIARAZIONE DEL FORNITORE

- Fin dal 2001, con l'ormai pensionato Reg. CE 1207/2001
- Era stata prevista la possibilità (no, meglio: l'OBBLIGO) di procurarsi una
- DICHIARAZIONE FORMALIZZATA dai propri fornitori, cui venivano (e vengono!) trasferiti tutti gli oneri di accertamento dell'effettiva ORIGINE PREFERENZIALE dei prodotti...

Se SIAMO SICURI, scriveremo UE (o altri Paesi, in casi particolari)

Il sottoscritto dichiara che le merci di seguito descritte:

..... (1)

..... (2)

Elenco delle merci (anche in allegato)

che sono regolarmente fornite a ..... (3), sono originarie di ..... (4) e rispettano le norme di origine che disciplinano gli scambi preferenziali con ..... (5).

Dichiara (6):

Il nome del cliente!

Cumulo applicato con ..... (nome del paese/dei paesi)

Cumulo non applicato

X o non X?

I Paesi con cui è stato concluso un accordo le cui regole sono state rispettate da chi rilascia la dichiarazione

La presente dichiarazione vale per tutti gli invii di detti prodotti dal ..... al ..... (7).

Si impegna ad informare immediatamente ..... della perdita di validità del

Da... a...vediamo!

Si impegna a presentare alle competenti autorità doganali tutta la necessaria documentazione

# NUOVE FORME!

- Fino al 13 giugno 2017, la dichiarazione a lungo termine del fornitore poteva essere valida per un periodo massimo di due anni a decorrere dalla data della compilazione...
- Ed essere emessa con effetto retroattivo, con riferimento a massimo un anno dalla data di decorrenza della sua efficacia.
- Però...questa formulazione aveva deluso le aspettative di tutti, termini troppo inutilmente restrittivi!
- Ma per fortuna...

# NUOVA DICHIARAZIONE

- Anche grazie all'intervento di Business Europe, TAXUD ha introdotto una modifica proprio alle norme sulla dichiarazione a lungo termine...
- Il 14 giugno 2017 è entrato in vigore il **Reg. (UE) 2017/989**, che rettifica e modifica il RE (UE) 2015/2447...
- E che modifica l'**articolo 62** relativo alla dichiarazione a lungo termine del fornitore...

# ARTICOLO 62 RE NUOVA FORMULAZIONE

2. La dichiarazione a lungo termine del fornitore è compilata per le spedizioni inviate durante un periodo di tempo e riporta tre date:

- a) La data in cui la dichiarazione è compilata (data di rilascio);
- b) La data di inizio del periodo (data di inizio), che non essere anteriore a 12 mesi prima della data di rilascio o posteriore a 6 mesi dopo tale data;
- c) La data di termine del periodo (data di termine), che non può superare i 24 mesi **dalla data di rilascio**.



# PERÒ...

- Se così fosse, la dichiarazione del fornitore sarebbe valida fino a tre anni in caso di data di inizio anteriore a dodici mesi dalla data di rilascio
- Oppure fino a diciotto mesi in caso di data di inizio posteriore a sei mesi dalla data di rilascio.

<b>Data di compilazione</b>	<b>Tipologia</b>	<b>DAL (inizio validità)</b>	<b>AL (termine MASSIMO: 24 mesi dalla data di RILASCIO)</b>
Oggi, 7 novembre 2017	Globale	7 novembre 2017 ○ <b>8 novembre 2016</b> ○ <b>6 maggio 2018</b>	6 novembre 2019

## TESTO ORIGINALE!!!

“2. A long-term supplier's declaration shall be made out for consignments dispatched during a period of time and shall state three dates:

- a) the date on which the declaration is made out (**date of issue**);
- b) the date of commencement of the period (**start date**), which may not be more than 12 months before or more than 6 months after the date of issue;
- c) the date of end of the period (**end date**), which may not be more than 24 months after the start date”.

# DAL 14 GIUGNO 2017

*Potrà essere coperto un periodo **FLESSIBILE** che va da 12 mesi prima fino a 6 mesi dopo per la data di inizio validità!*

<b>Data di compilazione</b>	<b>Tipologia</b>	<b>DAL (inizio validità)</b>	<b>AL (termine MASSIMO: 24 mesi)</b>
Oggi, 7 novembre 2017	Globale	7 novembre 2017 ○ <b>8 novembre 2016</b> ○ <b>6 maggio 2018</b>	6 novembre 2019 ○ 8 novembre 2018 ○ 5 maggio 2020

# TUTTO DIFFICILISSIMO?

- La determinazione delle origini è un processo
  - LOGICO
  - NON ARBITRARIO (se non in casi estremi)
  - ASSISTITO FORMALMENTE (a fronte di dubbi pesanti e fondati)

# PROCEDURALIZZARE

La proceduralizzazione	implica	rende possibile	
	Tracciabilità		
		Il layout del documento commerciale	La dichiarazione del fornitore

# FINALITÀ

- ❏ Evitare dichiarazioni, attribuzioni, etichettature e richieste di Certificati
  - ❏ non coerenti
  - ❏ non basati su processi verificabili
  - ❏ time consuming e incerti

# ATTRIBUTI

- L'origine si presenta come un
- **ATTRIBUTO** (variabile) associato ad ogni singolo articolo presente in anagrafica che, a sua volta
  - ★ sia commercializzato effettivamente
  - ★ sia venduto (anche) in Paesi non appartenenti alla UE (sia pure indirettamente)



# PROCESSO DI ATTRIBUZIONE

- Per poter associare l'origine ai singoli articoli dovranno essere implementate nel sistema alcune procedure
  - ✳️ meccanismi automatici di attribuzione dell'origine
  - ✳️ operazioni dirette compiute da chi predispone la documentazione commerciale

# IT

- Tutto ciò è possibile solo a patto di intervenire su due fronti
  - ★ La creazione di processi vincolanti e assistiti
  - ★ L'intervento sui gestionali in modo tale che
- gli attributi siano **OBBLIGATORIAMENTE** presenti
- la loro assegnazione debba seguire percorsi predeterminati

# INTERVENTI SISTEMICI

- Attribuzione ai singoli ITEM (articoli in anagrafica EFFETTIVAMENTE spediti) del CODICE (NC o HS) rigorosamente ESATTO
- Attribuzione, ad ogni CODICE, delle REGOLE di determinazione dell'origine
- Applicazione delle regole agli articoli in anagrafica per la generazione (in un campo tipicamente CALCOLATO) dell'ATTRIBUTO ORIGINE

# TRE ATTRIBUTI

Codice HS/NC	6/8 cifre	
Origine NON preferenziale	Made in....	Italy Germany China ....
Origine preferenziale	UE/NON UE	Nessuna ulteriore specificazione

# INTERVENTI NEL SISTEMA?!?

- ❏ Non è assolutamente necessario
- ❏ È sufficiente tenere traccia dell'origine in modo sistematico, come attributo dei prodotti commercializzati quando essi vengono venduti in Paesi che valorizzano tale caratteristica
- ❏ È sufficiente anche un foglio EXCEL o una procedura extracontabile
- ❏ Purché si possa, poi, procedere a ricostruire l'origine del prodotto qualora ci fosse richiesto dall'autorità doganale

# DICHIARAZIONI & DICHIARAZIONI

- Una volta identificati e DICHIARATI i prodotti di origine preferenziale, anche sul DAU
- che è la DICHIARAZIONE DOGANALE
- dovrà esser dichiarato qualcosa: precisamente, il CODICE che identifica il TIPO di CERTIFICAZIONE

# EUR 1 & EUR 2

- Altro chiarimento: la dichiarazione su fattura per importi inferiori ai 6.000 EUR (tipicamente utilizzabile dai soggetti privi di status)
- Si chiamava EUR 2, visto che tale “minicertificato” era previsto per le spedizioni postali
- Oggi, con EUR 2 si intende la dichiarazione di origine su fattura



[home](#)>[consultazione](#)>[certificato](#)

Codice: N954

Inizio validità: 01/07/2004

Fine validità: 31/12/9999

Certificato di circolazione delle merci EUR.1



[home](#)>[consultazione](#)>[certificato](#)

Codice: N864

Inizio validità: 01/07/2005

Fine validità: 31/12/9999

Certificato d'origine preferenziale (dichiarazione d'origine preferenziale su fattura; EUR.2)

# AHIMÈ...

- Il tempo a nostra disposizione, oggi, non ci permette di approfondire ulteriormente il *mare magnum* delle tematiche doganali
- Chi vorrà saperne di più potrà partecipare ai corsi e seminari che stiamo preparando!
- Io mi fermo qui...

GRAZIE A TUTTI PER  
L'ATTENZIONE!

Fulvio Liberatore ([liberatore@easyfrontier.it](mailto:liberatore@easyfrontier.it))